SENATO DELLA REPUBBLICA

– XVIII LEGISLATURA —

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (1440)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE FALCO

Il Senato.

in sede di discussione del disegno di legge costituzionale n. 1440, recante modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica,

premesso che

l'Assemblea Costituente ritenne "più consono al carattere del Senato" (così il relatore in Commissione dei 75 Ruini), il limite di età di 40 anni per l'elettorato passivo in questa Camera, accogliendo le numerose richieste di aumentare quel limite fissato nel progetto iniziale in 35 anni;

non si trattò certo di una decisione casuale, da modificare alla leggera nel senso di un "giovanilismo" istituzionale molto pericoloso;

Il Senato, infatti, è stato concepito, come la necessaria camera di riflessione eletta da un corpo elettorale formato da cittadini maturi e composto da eletti la cui età minima consente di ritenere che tali parlamentari dispongano di una adeguata esperienza di vita al fine di realizzare così una opportuna diversificazione ed un accorto bilanciamento anche anagrafico tra le due Camere:

Il nostro sistema parlamentare viene spesso erroneamente definito un sistema bicamerale "perfetto", ma in realtà esso è un sistema paritario in cui le Camere hanno pari dignità e potestà e l'iniziativa legislativa appartiene ad entrambe, disgiuntamente;

alla Costituente, si decise che i due rami del Parlamento si differenziassero appunto sotto il profilo soggettivo, per le diverse età dell'elettorato attivo e passivo, nonché sotto il profilo territoriale, perché alla Camera dei Deputati il candidato è eletto su base nazionale, mentre al Senato su base regionale. Inoltre, Ciascuna Camera è dotata di autodichia;

di conseguenza, la Camera si caratterizza per essere la Camera che rappresenta l'espressione dell'interno Paese mentre il Senato dovrebbe incarnare la espressione rappresentativa dei territori e delle Regioni nell'ambito della unitaria politica nazionale;

La modifica in discussione, invece, non solo tende ad appiattire quelle specificità e ad annullare quella differenziazione che fu fortemente voluta dai costituenti ma contraddice lo spirito dell'architettura complessiva, tradendo un chiaro progetto di totale omologazione del Senato della Repubblica alla Camera Deputati, quale secondo ulteriore passaggio, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, di una inconfessata modificazione complessiva della Costituzione;

appare evidente, infatti, che con questo secondo elemento di modifica costituzionale prenda forma gradualmente l'ipotesi di rendere il Senato fotocopia della Camera, attraverso un procedimento che intende svelare solo alla fine il disegno complessivo ed il punto di caduta che i proponenti perseguono. Il risultato che s'intende ottenere è in piena contraddizione rispetto alla architettura dei rapporti istituzionali che scaturì in esito ai lavori della Assemblea Costituente;

è evidente che si sia giunti alla determinazione in questo modo criptico ed artificioso in base alle passate esperienze, laddove si era tentato di proporre pessime riforme generali che non hanno trovato il consenso dei cittadini. Si sta evidentemente andando, attraverso un metodo parcellizzato, attraverso tanti mini interventi che hanno come scopo ultimo, con tutta evidenza, quello di cancellare le differenze tra i due rami del Parlamento, passaggio propedeutico alla successiva cancellazione dello stesso Senato, che diverrebbe (o comunque verrebbe considerato) copia inutile della Camera, o, comunque al suo svilimento rispetto all'attuale peso;

ecco spiegato, quindi, anche il motivo di interventi come quello al nostro esame, e di quello che intende modificare l'articolo 57 della Costituzione, cancellando la base regionale dell'elezione del Senato. Non si comprenderebbe altrimenti il perché di provvedimenti di grande effetto ma portati avanti in testi brevissimi, di nascosto, in apparenza senza alcun coordinamento, indicando un obiettivo (in questo caso quello dell'età), che non è quello reale (l'omologazione delle due Camere);

si tratta, però, di un procedimento francamente inaccettabile. Si può anche pensare di modificare l'assetto istituzionale del nostro Paese, ma è necessario che tale scelta sia correttamente indicata in modo esplicito, aprendo un'ampia discussioni politica nel Paese e non attraverso un DDL come questo,

approvato nel luglio del 2019 dalla Camera e riemerso improvvisamente alla vigilia del Referendum costituzionale sul taglio del numero dei Parlamentari, come se fosse uno di quei correttivi promessi, cosa che non è;

appare necessario, quindi, intervenire per fermare il progetto di cancellazione del Senato oltre che per informare i cittadini di quanto accade, ossia del tentativo, surrettiziamente portato avanti, di ridurre sempre di più a nulla il sistema rappresentativo parlamentare, in questo processo di latente "governismo" che tende a svuotare non solo il Senato ma tutto il Parlamento unica vera garanzia di libertà per i cittadini stessi;

considerato che:

il Senato, come detto, si diversifica dalla Camera per la base regionale della sua elezioni ed per l'età del corpo elettorale e dei componenti, ed è per questo età e per questo vi possono essere maggioranze diverse rispetto all'altro ramo del Parlamento. Questa diversità è un elemento di differenziazione o esiste realmente, ed ha un senso specifico, ed allora non va affievolito, oppure va francamente cancellata una delle due Camere. Si tratta di un elemento da preservare e non da sopprimere, se si vuole davvero conservare la natura rappresentativa complessa della nostra Repubblica parlamentare;

un Parlamento composto da due Camere con pari dignità e poteri, ma diversificato evita il rischio dell'onnipotenza del Governo, che è chiamato a collaborare con un Parlamento che ha il dovere ed il diritto di intervenire per migliorare, emendare, approvare o respingere le proposte e l'azione del Governo e a rappresentare non solo la politica delle opinioni, ma anche le esigenze ed i bisogni dei territori e delle regioni;

considerato, inoltre, che:

l'età media del nostro Paese è considerevolmente aumentata negli ultimi 50/60 anni e che la soglia della terza età si è spostata molto più in alto rispetto al secondo dopo guerra, e che di conseguenza la popolazione anziana è enormemente aumentata di numero ed è sempre più attiva, grazie alle migliorate condizioni di vita;

allo stesso tempo, i giovani diventano autonomi ed adulti responsabili sempre più tardi anche grazie al sempre più diffuso ingresso nelle Università e a causa della scarsità delle occasioni lavorative;

se si volesse adeguare all'oggi il criterio di esperienza scelto dai Costituenti, si dovrebbe tenere conto di una serie di fattori quali, appunto, l'ingresso nel mondo lavorativo e sociale più tardivo e l'aumento dell'età media di circa 15/20 anni. Perciò, traslando i limiti individuati dai Costituenti, si potrebbe ritenere oggi adeguato che l'elettore del Senato abbia circa 30/35 anni, mentre il Senatore almeno 45/50 anni, e anche l'età di elezione dello stesso Presidente della Repubblica potrebbe essere innalzata ad almeno 60 anni di età:

risulta, dunque, non manifestamente infondato ritenere che se si desse luogo alle modifiche recate dal DDL in esame, si verificherebbe una irragionevole ed ingiustificata sotto-rappresentazione delle fasce di età nume-

ricamente più consistenti, ovvero sia quelle degli anziani e tale circostanza sarebbe anche gratuitamente irrispettosa;

la Camera dei deputati è legittimamente vista come la Camera dei giovani, mentre il Senato, coerentemente con il nome che porta, con la sua antica storia, e con le stesse idee dei Costituenti, può e deve essere la Camera di coloro che sono più avanti nell'età, che hanno vissuto buona parte della loro vita, e maturato un patrimonio di esperienza che non deve essere disperso. La scelta di ridurre l'età, sia per l'elettorato passivo sia per quello attivo, inevitabilmente comporta il disconoscimento del valore del patrimonio di esperienza proprio delle persone mature;

al contrario, conservare, quantomeno, i limiti di età previsti attualmente dalla Carta Costituzionale per il Senato della Repubblica darebbe un messaggio forte in favore di coloro che, come detto, sono sempre più la maggioranza di un Paese che sì invecchia ma che non per questo deve vivere questo invecchiamento come un problema, ma anzi come una risorsa di esperienza, pacatezza, riflessione che non può che fare bene a tutte le generazioni;

considerato anche che

di fatto il disegno di legge in esame, così come quello che vuole cancellare la base regionale per l'elezione del Senato (art. 57 Costituzione), sempre in maniera surrettizia ma sin troppo chiara, mina le basi del nostro bicameralismo paritario, creando un bicameralismo "iperperfetto" e quindi totalmente inutile;

si ricorda, infatti, che l'articolo 55 della Costituzione al comma 1 recita: "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", e il comma successivo chiarisce che il Parlamento in seduta comune si riunisce solo in determinati casi previsti dalla Costituzione stessa, non esistendo, per esplicita volontà dell'Assemblea Costituente, un'Assemblea Nazionale che unisca le due Camere in una e quindi escludendo che esista un senso logico, giuridico o politico per una sommatoria tra Deputati e Senatori considerati, malevolemente, come un tutt'uno;

occorre ancora una volta ricordare l'azione e lo spirito dei Costituenti, elementi che non possono mai essere trascurati anche qualora s'intenda modificare la Costituzione stessa. la Sottocommissione incaricata di esaminare la parte di progetto relativo alla Camere, decise che la Repubblica nascente avesse carattere parlamentare, e, dopo lungo ed approfondito dibattito, che il sistema fosse bicamerale paritario elettivo (ma non perfettamente eguale);

non è estraneo a questa pregiudiziale ricordare quanto disse l'on. Tosato che riteneva necessaria una seconda Camera, avente pari dignità con la Camera dei deputati, per una ragione di equilibrio e contrappeso per evitare anche un, non impossibile, "assolutismo democratico", qualora tutto il potere fosse concentrato in un solo organo;

dunque, ecco la necessità di una seconda Camera, il Senato, legittimata come l'altra dal voto popolare, con poteri e dignità identici, ma con modalità di elezione diverse (articoli 57 e 58 della Costituzione); al contrario, il disegno di legge al nostro esame, senza mai dirlo esplicitamente si ribadisce, punta proprio a rovesciare i presupposti dell'articolo 55 ed è quindi incostituzionale, in quanto la complessiva manovra che si va delineando attraverso, per ora, la drastica riduzione dei parlamentare e l'omologazione di Camera e Senato militano nel senso di una graduale destabilizzazione dell'assetto costituzionale, che va bloccato;

l'articolo 138 della Costituzione consente la revisione della Carta costituzionale ma non il suo stravolgimento, come costantemente affermato dalla dottrina;

delibera.

a norma dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere alla discussione del disegno di legge.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

- 1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 58, primo comma, la parola "venticinquesimo", è sostituita dalla parola "ventunesimo";
- b) all'articolo 58, secondo comma, la parola "quaranta", è sostituita dalla parola "trenta";
 - c) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è senatore a vita alla data del 31 dicembre 2020, nonché il Presidente della Repubblica in carica alla medesima data, una volta lasciato l'incarico.";

d) il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dai seguenti:

"Il Vice Presidente della Repubblica è di diritto Presidente del Senato. Il Senato elegge fra i suoi componenti il resto del Consiglio di Presidenza. La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.";

- e) all'articolo 64, al quarto comma, le parole ", anche se non fanno parte delle Camere," sono soppresse;
 - f) all'articolo 74, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge con la maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti, questa si considera comunque promulgata entro quindici giorni dall'ultimo voto.";

- g) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
- "Art. 83. Il Presidente e il Vice Presidente della Repubblica sono eletti congiuntamente a suffragio universale e diretto, nei modi stabiliti da Legge Costituzionale";
- h) all'articolo 84, la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "trentacinque";
- i) all'articolo 85, primo comma, le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni ed è rieleggibile una sola volta";
- j) all'articolo 85, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente della Repubblica si svolgono in uno o più dei primi dieci giorni di maggio, includendo una domenica, secondo quanto stabilito da legge costituzionale";

k) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

"Art. 86 - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente diventa Presidente fino alla fine del mandato. Nel caso di mancanza anche del Vice Presidente, il Parlamento in seduta comune elegge il Presidente che resta in carica fino alla data prevista come termine del mandato per il presidente eletto a suffragio universale. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Vice Presidente della Repubblica, il Presidente, con il preventivo consenso del Senato, nomina un nuovo Vice Presidente.":

1) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:

"Art. 87.

Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, è il Capo dello Stato e del Governo.

Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Nomina i Ministri, dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, ne promuove e coordina l'attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera stessa.

Può inviare messaggi alle Camere e le informa almeno una volta l'anno sull'andamento dell'attività di governo.

Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.

Nomina, secondo quanto previsto all'articolo 135, i giudici della Corte Costituzionale, con il parere e il consenso, alternativamente, della Camera dei Deputati e del Senato.

Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Nomina, con il parere e il consenso della Camera dei Deputati e del Senato, un nuovo Vice Presidente, in caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni di quello precedente, o nel caso in cui egli sia diventato Presidente.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.";

m) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa solo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente.";

- n) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:
- "Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente della Repubblica e dai Ministri.

L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere.

I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri e prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Un terzo dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli Ministri. L'approvazione della mozione non obbliga il Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.

L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge.»;

- o) all'articolo 93 le parole "Il Presidente del Consiglio dei ministri e" sono soppresse;
 - p) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

"Art. 96.

I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.";

- q) all'articolo 104 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- "Il Consiglio superiore della magistratura elegge un presidente fra i componenti designati dal Parlamento";
 - 2) il quinto comma è abrogato;
 - r) l'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, successivamente ad ogni vacanza, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso della Camera dei deputati, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso del Senato, uno dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli

avvocati dopo venti anni di esercizio. I Giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita, salvo dimissioni o permanente inabilità ad adempierne le funzioni, accertata dagli altri giudici a maggioranza dei due terzi.

Il giudice costituzionale cessato dalla carica non può assumere altro ufficio, pubblico o privato. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con ogni altra carica ed ufficio.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari."

s) gli articoli 88, 89, 94 e 95 sono abrogati.»

1.101 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono soppresse.»

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:

«Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica».

Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

- 1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 58, primo comma, sostituire la parola "venticinquesimo", con la parola "ventunesimo";
- b) all'articolo 58, secondo comma, sostituire la parola "quaranta", con la parola "trenta";
- c) all'articolo 84, la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "trentacinque".

1.103

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

- 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
- "Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il quarantesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età"».

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentanovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaquattresimo anno di età"».

1.105

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantatreesimo anno di età"».

1.106

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentasettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaduesimo anno di età"».

1.107

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantunesimo anno di età"».

1.108

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentacinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantesimo anno di età"».

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaquattresimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantanovesimo anno di età"».

1.110

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentatreesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantottesimo anno di età"».

1.111

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaduesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantasettesimo anno di età"».

1.112

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaseiesimo anno di età"».

1.113

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età"».

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventinovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaquattresimo anno di età"».

1.115

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantatreesimo anno di età"».

1.116

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventisettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaduesimo anno di età"».

1.117

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantunesimo anno di età"».

1.118

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il quarantesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età."

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentanovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaquattresimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.120

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantatreesimo anno di età."

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

- 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
- "Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentasettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaduesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.122

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

- 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
- "Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantunesimo anno di età."

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentacinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.124

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaquattresimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantanovesimo anno di età."

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentatreesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantottesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.126

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaduesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantasettesimo anno di età."

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaseiesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.128

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età."

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventinovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaquattresimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.130

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantatreesimo anno di età."

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

- 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
- "Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventisettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaduesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

1.132

DE FALCO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

- 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
- "Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantunesimo anno di età."

MALAN

Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.»

1.134

MALAN

Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiduesimo anno di età.»

1.135

Malan

Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventitreesimo anno di età.»

1.136

Malan

Al comma 1, capoverso "Art. 58", al secondo comma, sostituire la parola «venticinque» con la parola «trenta».

.____

Malan

Al comma 1, capoverso "Art. 58", al secondo comma, sostituire la parola «venticinque» con la parola «trentacinque».

1.138

Malan

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«Conseguentemente, sostituire nella Costituzione la parola "Senato", ovunque ricorra, con le seguenti: "Assemblea Nazionale del Popolo", le parole "senatore" o "senatori", ovunque ricorrano, con "membro" o "membri dell'Assemblea Nazionale del Popolo".»

1.139

FANTETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, all'articolo 57 della Costituzione, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"In caso di estensione per legge ordinaria o costituzionale del corpo elettorale del Senato successiva al 1° gennaio 2020 si applica, per quanto riguarda il numero totale dei senatori elettivi e il numero minimo per regione, il testo della Costituzione entrato in vigore il 1° gennaio 1948 e, a tal fine, la Circoscrizione Estero è considerata regione con la popolazione maggiorenne degli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero."»

1.0.100

CALDEROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.»

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Modifiche dell' articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica e nomina dei senatori a vita e abrogazione dell'articolo 59 in materia di senatori a vita».

1.0.101

Calderoli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. Il comma secondo dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.»

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Modifiche degli articoli 58 e 59 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica e nomina dei senatori a vita»

TITOLO

Tit.100

IL RELATORE

Ritirato

Sostituire il Titolo con il seguente:

«Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica».

Tit.101

Malan

Sostituire il Titolo con il seguente: «Modifiche alla Costituzione»
